

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 26/CDN** **(2008/2009)**

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'avv. Sergio Artico, Presidente, dal dott. Agostino Chiappiniello, dall'avv. Fabio Micali, Componenti, e con l'assistenza alla Segreteria del sig. Claudio Cresta, si è riunita il giorno 16 ottobre 2008 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

### **(45) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PIETRO LO MONACO (Amministratore delegato e Legale rappresentante della Soc. Calcio Catania SpA) E DELLA SOCIETA' CALCIO CATANIA SpA (nota n. 1107/208 pf08-09/SP/en del 16.9.2008)**

Visto il deferimento del Procuratore federale disposto in data 16.9.2008, mediante il quale veniva richiesto il deferimento del Signor Pietro Lo Monaco per comportamenti non regolamentari, con relativa violazione di cui all'art. 5, comma 1 e art. 12 comma 7 del CGS, e con il conseguente deferimento della società per azioni Catania Calcio, per responsabilità diretta a causa dei fatti ascritti al proprio dirigente Signor Pietro Lo Monaco, ai sensi dell'art. 4 comma 1, dell'art. 5 comma 2 e dell'art.12 comma 5 del CGS.;

ritenuto che, prima dell'inizio del dibattimento, i deferiti hanno proposto istanza di applicazione di sanzione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 23 CGS (“pena base dell'inibizione per mesi due, ridotta a quaranta giorni ed ammenda di euro 20.000,00 ridotta ad euro 15.000,00 per il Signor Pietro Lo Monaco; per il Catania Calcio SpA, pena base nell'ammenda di euro 20.000,00, ridotta ad euro 15.000,00”);

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalla parte risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare dispone l'applicazione dell'inibizione per giorni 40, e dell'ammenda di euro 15.000,00 (quindicimila/00) nei confronti del Signor Pietro Lo Monaco, e dell'ammenda di euro 15.000,00 (quindicimila/00) nei confronti del Catania Calcio SpA.

Dichiara inoltre la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

~~~~~

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'avv. Sergio Artico, Presidente, dall'avv. Alessandro Levanti, dall'avv. Gianfranco Tobia, Componenti, e con l'assistenza alla Segreteria del sig. Claudio Cresta, si è riunita il giorno 16 ottobre 2008 e ha assunto le seguenti decisioni:

**(329) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO SAVERIO MAGLIONE (tesserato FIGC in qualità di consulente amministrativo sportivo della Soc. US Avellino 1912 SpA) E DELLA SOCIETA' US AVELLINO 1912 SpA (nota n. 4888/778pf06-07/AM/ma del 21.5.2008)**

Visti gli atti;

Letto il deferimento 21 maggio 2008 disposto dalla Procura Federale nei confronti del tesserato Francesco Maglione, in qualità di consulente amministrativo sportivo della US Avellino 1912 spa per violazione dell'art.1, comma 1 e 5 CGS per avere posto in essere atti e comportamenti diretti a concretizzare lo svolgimento di attività di direttore sportivo della US Avellino senza essere iscritto nell'Albo dell'A.DI.SE. e della US Avellino 1912 SpA per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 2 comma 4 oggi 4, comma 2 CGS in ordine agli addebiti contestati al dirigente sopramenzionato

Esaminate le memorie depositate in giudizio nell'interesse del l' avv. Francesco Maglione (datata 11 ottobre 2008) e della US Avellino (datata 10 ottobre 2008)

Ascoltati i legali delle parti ed il rappresentante della Procura Federale dr. Benedetti.

Rilevato che in via preliminare il legale del Maglione ha eccepito la nullità ed improcedibilità del deferimento a carico dello stesso Maglione per mancata notifica dell'atto di deferimento da parte della Procura Federale.

Preso atto del deposito in udienza da parte della Procura Federale di fotocopia delle ricevute di ritorno della trasmissione dell'atto di deferimento al Maglione dalle quali è stato possibile accertare che sia la comunicazione presso il domicilio del Maglione che quella presso la sede della US Avellino non sono andate a buon fine.

Considerato che il fatto che il domicilio del Maglione sia stato dallo stesso indicato in sede di interrogatorio dinanzi all'Ufficio Indagini della FIGC non può essere utilizzato essendo tale interrogatorio intervenuto in data 12 ottobre 2006 ed il deferimento (non andato a buon fine) in data 21 maggio 2008 ed il Maglione, non essendo più tesserato, non era tenuto a comunicare eventuali mutamenti di domicilio intervenuti nel lungo periodo trascorso sicchè sarebbe stato compito della Procura Federale provvedere ad ulteriori accertamenti una volta verificata la mancata notifica dell'atto di deferimento.

Ritenuto, peraltro, che neppure la comunicazione dell'atto di deferimento presso la US Avellino è andata a buon fine circostanza superflua giacchè, non risultando il Maglione tesserato per detta Società, non avrebbe potuto in ogni caso essere utilizzata questa forma di comunicazione.

Accertato, dunque, che l'atto di deferimento non è mai stato comunicato al Maglione ne consegue che non può essere giudicato dinanzi a questa Commissione un soggetto mai deferito.

Rilevato che il Maglione non risulta deferito nei confronti dell'atto di deferimento comunicato nei confronti della US Avellino deve essere dichiarato il non luogo a procedere per carenza dei presupposti visto che la Società era stata rinviata a giudizio per responsabilità oggettiva "in ordine agli addebiti contestati al dirigente".

P.Q.M.

Dichiara improcedibile il deferimento disposto nei confronti dell'avv. Francesco Maglione.  
Dichiara il non luogo a procedere nei confronti del deferimento disposto nei confronti della US Avellino 1912 SpA.

**(3) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALESSANDRO MONTALI (Presidente della Soc. US Imperia 1923 Srl nel corso della stagione 2006/2007 e fino al 23.11.2007), GIANFRANCO MONTALI (cassiere con delega di rappresentanza della Soc. US Imperia 1923 Srl nel corso della stagione 2006/2007 e fino al 2.1.2008) E DELLA SOCIETA' US IMPERIA 1923 Srl (nota n. 6165/1082pf07-08/AM/en del 30.6.2008)**

Visti gli atti;

Letto il deferimento disposto dalla Procura Federale in data 30 giugno 2008 nei confronti del sig. Alessandro Montali, Presidente della Srl US Imperia 1923 nel corso della stagione sportiva 2006/2007 e fino al 23 novembre 2007

del sig. Gianfranco Montali, cassiere con delega di rappresentanza della srl US Imperia 1923 nel corso della stagione sportiva 2006/2007 e fino al 2 gennaio 2008 del sig. Bruno Paparella, attuale Presidente della Srl US Imperia 1923 per rispondere delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1 e 8, comma 15 CGS, in relazione all'art. 94 ter, commi 11 e 12 NOIF per il mancato pagamento delle somme di denaro dovute ai calciatori Davide Tranchida, Arturo Notari, Raffaele Merzek, Matteo Blasetta, Brando Garzelli, Andrea Benassi, Roberto Iannolo, Dario Milianti della Srl US Imperia 1923, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1 CGS per le violazioni ascritte all'operato del proprio Presidente e legale rappresentante;

Esaminata la memoria difensiva datata 9 ottobre 2008 depositata in giudizio dai deferiti Alessandro Montali e Gianfranco Montali.

Preso atto delle ragioni impeditive alla partecipazione all'odierna udienza rappresentate dai sigg. Alessandro e Gianfranco Montali.

Ascoltato il rappresentante della Procura Federale dr. Benedetti il quale ha concluso per l'affermazione di responsabilità dei deferiti chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione per mesi sei per il sig. Alessandro Montali;
- inibizione per anni uno per il sig. Gianfranco Montali;
- inibizione per mesi tre per il sig. Bruno Paparella;
- ammenda di euro 5000,00 per la Srl US Imperia 1923.

Dato atto in via preliminare che non è stato possibile comunicare la fissazione dell'odierna udienza al sig. Bruno Paparella risultando al servizio postale sconosciuto al domicilio noto alla FIGC sicchè questa Commissione ritiene di stralciare la posizione del Paparella rinviando il giudizio a carico dello stesso a nuovo ruolo.

Rilevato, altresì, preliminarmente che la Srl US Imperia 1923 non risulta più affiliata e dunque va dichiarata la cessata materia del contendere nei confronti della società deferita Rilevato nel merito che i fatti contestati risultano confermati in atti visto che, a seguito della pronuncia resa dalla CAE presso la Lega Nazionale Dilettanti (C.U. 25 gennaio 2008, n. 90) di condanna della Srl US Imperia 1923 al pagamento di somme dovute in forza degli accordi economici raggiunti per la stagione sportiva 2006/2007 ai giocatori Tranchida, Notari, Merzek, Blasetta, Garzelli, Benassi, Iannolo e Milianti, la Società è sicuramente rimasta inadempiente.

Respinta al riguardo l'eccezione formulata dai deferiti Alessandro e Gianfranco Montali che assumono l'esistenza di una liberatoria rilasciata dal giocatore Matteo Blasetta, liberatoria non depositata in atti e dunque non verificabile.

Rigettata altresì l'ulteriore eccezione formulata dagli stessi deferiti che assumono di non essere più tesserati e di aver trasferito a terzi "gravami e responsabilità gestionali della Società" giacché l'illecito disciplinare è stato posto in essere quando i soggetti deferiti erano tesserati e detto illecito non può essere cancellato attraverso il trasferimento dei poteri a nuovi soggetti tesserati.

Considerato che gli ulteriori illeciti comportamenti denunciati dal calciatore Raffaele Merzek non possono essere presi in considerazione in quanto non provati.

Ritenuto che le decisioni rese dalla CAE presso la LND non risultano impugnate ed allo stato persiste la morosità della Società deferita.

Accertati i comportamenti omissivi ed inadempienti tenuti dai sigg. Alessandro e Gianfranco Montali.

P.Q.M.

In accoglimento del deferimento, stralciata la posizione del sig. Bruno Paparella, dichiara il non luogo a procedere nei confronti della Srl US Imperia 1923 non più affiliata presso la FIGC, ed irroga le seguenti sanzioni:

- inibizione per anni uno al sig. Alessandro Montali
- inibizione per anni uno al sig. Gianfranco Montali.

~~~~~

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'avv. Sergio Artico, Presidente, dall'avv. Alessandro Levanti, dall'avv. Pietro Moscato, Componenti, e con l'assistenza alla Segreteria del sig. Claudio Cresta, si è riunita il giorno 16 ottobre 2008 e ha assunto le seguenti decisioni:

**(207) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUCA BONFANTI (all'epoca dei fatti calciatore tesserato Soc. Lucchese Libertas Srl attualmente tesserato Soc. Carrarese Calcio Srl) E DELLA SOCIETA' AS LUCCHESE LIBERTAS Srl (nota n. 2546/205pf06-07/SP/en del 4.2.2008)**

la Commissione Disciplinare;

letto il deferimento; esaminati gli atti, ivi compresa la memoria depositata dal difensore del sig. Bonfanti, udite le conclusioni delle parti presenti tra cui quelle del rappresentante della Procura Federale che ha chiesto la declaratoria della responsabilità disciplinare di entrambi i deferiti e l'applicazione al sig. Bonfanti Luca della sanzione dell'ammenda di € 10.000,00 ed alla AS Lucchese Libertas Srl quella dell'ammenda di € 5.000,00, osserva quanto segue.

L'eccezione preliminare di improcedibilità dell'azione disciplinare per decadenza formulata dalla difesa del sig. Bonfanti è infondata e quindi non merita accoglimento.

Infatti la chiusura delle indagini è avvenuta nel corso della stagione sportiva in cui si è verificato l'illecito, e ciò in data 1/6/2007, e non l'1/12/2007 come erratamente sostenuto nella memoria difensiva.

La circostanza si evince dal timbro attestante il deposito della relazione del collaboratore dell'Ufficio Indagini presso tale ufficio effettuato appunto l'1.6.2007, prot. n° 3349, nonché di quella apposta sulla conseguente trasmissione dell'atto alla Procura.

Il fatto in questione risulta pacificamente provato sia *per tabulas* che in base alle deposizioni raccolte dal rappresentante dell'Ufficio Indagini, ivi ricomprendendo le dichiarazioni rese dal sig. Bonfanti.

Questi ha ammesso che per un periodo di circa un mese e mezzo si è fatto formalmente assistere da due diversi procuratori giacché ha rilasciato il mandato al secondo senza aver preventivamente revocato quello conferito al primo.

Tale condotta integra pacificamente la contestata violazione del Regolamento per l'esercizio dell'attività di agente di calciatori.

Detta condotta antidisciplinare dell'agente deve peraltro essere valutata sotto il profilo dell'elemento psicologico: alla luce delle circostanze emerse dall'istruttoria: ben può dirsi che il sig. Bonfanti ha agito con mera colpa e senza dolo alcuno, essendo palese che egli non ha consapevolmente violato le norme regolamentari.

Inoltre per la graduazione delle sanzioni deve essere presa in considerazione la particolare tenuità del fatto, alla luce della brevità del periodo durante il quale i due mandati si sono sovrapposti, della lunga assenza di rapporti tra il calciatore ed il primo procuratore, dell'atteggiamento di quest'ultimo che ha accolto con tranquillità la decisione del suo ormai ex assistito.

La responsabilità disciplinare del sig: Bonfanti deve quindi essere dichiarata, siccome, *de plano*, quella oggettiva della AS Lucchese Libertas Srl, sodalizio per il quale il predetto calciatore era all'epoca dei fatti tesserato.

P.Q.M.

Accoglie il deferimento ed applica al sig. Bonfanti Luca la sanzione dell'ammenda di € 1.000,00 (mille/00) ed alla AS Lucchese Libertas Srl quella dell'ammenda di € 500,00 (cinquecento/00).

**(343) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE PAVONE (Direttore sportivo Soc. SS Manfredonia Calcio Srl) E DELLA SOCIETA' SS MANFREDONIA CALCIO Srl (nota n. 4566/913pf07-08/AM/en del 6.5.2008)**

la Commissione Disciplinare;

letto il deferimento; esaminati gli atti, ivi comprese le memorie difensive depositate dagli Avv.ti Grassani e Chiacchio nell'interesse dei rispettivi assistiti, udite le conclusioni delle parti presenti tra cui quelle del rappresentante della Procura Federale che ha chiesto la declaratoria della responsabilità disciplinare di entrambi i deferiti e l'applicazione al sig. Pavone Giuseppe della sanzione di mesi tre di inibizione ed alla SS Manfredonia Calcio Srl quella dell'ammenda di € 3.000,00, osserva quanto segue.

Il fatto in questione risulta pacificamente provato in base alle deposizioni raccolte dal rappresentante della Procura ed alle dichiarazioni rese dal sig. Pavone.

Questi ha ammesso di aver pronunciato la frase di cui al deferimento pur sostenendo che la stessa non era riferita al Presidente della Sambenedettese ma, più in generale, alla famiglia di quest'ultimo che non gli avrebbe corrisposto una somma di denaro precedentemente promessagli.

Lo stesso sig. Pavone ha aggiunto di non ricordare se il fatto è avvenuto alla presenza del solo sig. Nucifora o anche di altre persone, circostanza invece riferita con precisione dal destinatario della frase e dall'altro teste sig. Soglia che hanno parlato di una pluralità di persone presenti all'accaduto.

Il contenuto delle parole pronunciate dal sig. Pavone non lascia dubbi sulla riferibilità di esse al Presidente della Sambenedettese nonché sul loro contenuto intrinsecamente offensivo e lesivo della reputazione di tale tesserato.

Le giustificazioni addotte dal deferito, peraltro non credibili stante il preciso richiamo al sig. Tormenti da lui effettuato, non attenuano la responsabilità del medesimo anche perché il

presunto riferimento alla famiglia di quest'ultimo, di cui ovviamente lo stesso fa parte, comporta innegabilmente che l'offesa sia stata indirizzata anche nei confronti del Presidente della Sambenedettese.

Nella fattispecie in esame non può peraltro trovare ingresso l'esimente di cui all'art. 5 comma 3 CGS, invocata dal difensore del sig. Pavone, giacchè la presunta veridicità del fatto posto alla base delle affermazioni del deferito non è stata dimostrata, non potendo ritenersi prove quelle elencate dal predetto difensore, ed anzi l'invocato inadempimento risulta essere tuttora in contestazione.

La condotta del sig. Pavone peraltro non può dirsi integrare la volontaria e quindi dolosa violazione dell'art. 5 comma 1 del CGS, giacchè le modalità del fatto non fanno ritenere che lo stesso abbia voluto pubblicamente ledere la dignità dell'altro tesserato, avendo egli inteso rimanere nell'ambito di un colloquio privato.

Il fatto in questione va quindi meglio inquadrato nell'ipotesi di cui all'art. 1 comma 1 CGS perché in ogni caso il deferito avrebbe dovuto astenersi dalla sua esternazione.

La responsabilità disciplinare dello stesso deve quindi essere dichiarata, siccome, *de plano*, quella oggettiva della SS Manfredonia Calcio Srl, sodalizio del quale il predetto era all'epoca dei fatti dirigente, il quale ha pronunciato le frasi offensive in ambito federale e con un contenuto di natura intrinsecamente correlata all'attività calcistica svolta dal medesimo.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente il deferimento ed applica al sig. Pavone Giuseppe la sanzione dell'ammonizione ed alla SS Manfredonia Calcio Srl quella dell'ammenda di € 500,00 (cinquecento/00).

### **(338) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA' MORRO D'ORO Srl (nota n. 4631/494pf07-08/GT/en dell'8.5.2008)**

Il Procuratore Federale, con nota dell'8.5.2008 ha deferito dinnanzi a questa Commissione Disciplinare Nazionale la Società Morro d'Oro Srl per rispondere del seguente capo di incolpazione:

"ai sensi dell'art. 4, commi 3 e 4 del nuovo CGS, della violazione di cui all'art. 14, comma 1 CGS, in relazione all'art. 62, comma 2 NOIF, per avere fuori dal recinto di giuoco ed al termine della gara Morro d'Oro-Campobasso, del Campionato Interregionale, girone F, disputata l'1.11.2007, proprio personale non identificato ed alcuni sostenitori, tenuto comportamento ostile e minaccioso nei confronti dell'Osservatore Arbitrale Basile Giuseppe Luigi, stratonandolo ed offendendolo in modo da ritardarne l'accesso agli spogliatoi per raggiungere l'Arbitro".

La vicenda trae origine dalla denuncia formulata dall'O.A. Basile Giuseppe Luigi nella relazione inviata, al termine della gara Morro d'Oro-Campobasso, disputata l'1.11.2007, al Commissario CAN D, e dal medesimo fatta pervenire al Presidente del Comitato Interregionale che poi l'inoltrava alla Procura federale della FIGC.

Il Basile esponeva nel documento che, malgrado si fosse qualificato, gli era stato impedito l'accesso agli spogliatoi dell'arbitro da un individuo non identificato.

Contemporaneamente, altra persona, sempre non identificata, gli metteva le mani sulle braccia e, cercando di allontanarlo, affermava: "Sono il Presidente del Morro d'Oro, per fare i campionati ci vogliono i soldi, oggi tu non entri". Infine, un altro sconosciuto, sicuramente tifoso del Morro d'Oro, lo stratonava da dietro e gli sottraeva l'agenda con i

suoi appunti sulla gara urlando: "Fammi vedere cosa hai scritto oggi". Nel frattempo, alcuni tifosi della squadra locale lo investivano con insulti.

Successivamente, grazie all'intervento di altre persone, il Basile riotteneva il possesso dell'agenda e si spostava prudentemente in una zona più tranquilla ove rimaneva per circa 15 minuti, fino all'arrivo dei Carabinieri che lo aiutavano a varcare il cancello di recinzione ed a recarsi finalmente nello spogliatoio dell'arbitro. Da quel momento in poi, tutto si svolgeva regolarmente.

Su tali fatti la Procura federale disponeva un'indagine nel corso della quale veniva acquisita copiosa documentazione e sentiti, quali testimoni, Basile Giuseppe Luigi, O.A., e Ferretti Domenico, Presidente della Soc. Morro d'Oro.

I fatti denunciati dal Basile venivano sostanzialmente confermati dai risultati dell'inchiesta anche se risultava impossibile l'identificazione dei protagonisti dei singoli episodi.

In particolare, emergeva dalla testimonianza del Ferretti, non riconosciuto dal Basile come responsabile degli illeciti, che il medesimo non aveva in alcun modo partecipato ai fatti denunciati, come pure si escludeva che fosse implicato alcun Dirigente della società.

Il Ferretti precisava, però, che solitamente i Dirigenti della Morro d'Oro si alternavano nel compito di addetto all'apertura del cancello ma che non ricordava il nominativo di chi fosse stato incaricato nell'occasione.

All'udienza odierna il rappresentante della Procura federale richiedeva che, riconosciuta la responsabilità della Società deferita per il capo di incolpazione, venisse applicata la sanzione dell'ammenda di € 1.000,00.

Questa CDN, letti gli atti del procedimento, sentite le conclusioni del Procuratore Federale, ritiene che le conclusioni dello stesso possano essere parzialmente accolte.

Ed invero, risulta pacificamente provato che la Società Morro d'Oro Srl non ha diligentemente operato affinché venisse impedita la presenza di estranei, ma sicuramente sostenitori della società stessa, nelle immediate vicinanze degli spogliatoi e di non aver saputo identificare il proprio personale addetto all'apertura del cancello, consentendo così a costoro comportamenti ostili e minacciosi nei confronti del O.A. Basile Giuseppe Luigi, fino a strattonarlo ed offenderlo. Risulta così perfettamente integrata la responsabilità oggettiva con riferimento alla contestazione.

P.Q.M.

la CDN infligge alla Società Morro d'Oro Srl la sanzione dell'ammenda di € 500,00 (cinquecento/00).

Il Presidente della CDN  
Avv. Sergio Artico

“”

**Pubblicato in Roma il 16 ottobre 2008**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE  
Giancarlo Abete